355.351
V86r

G-12-20. C. 30-

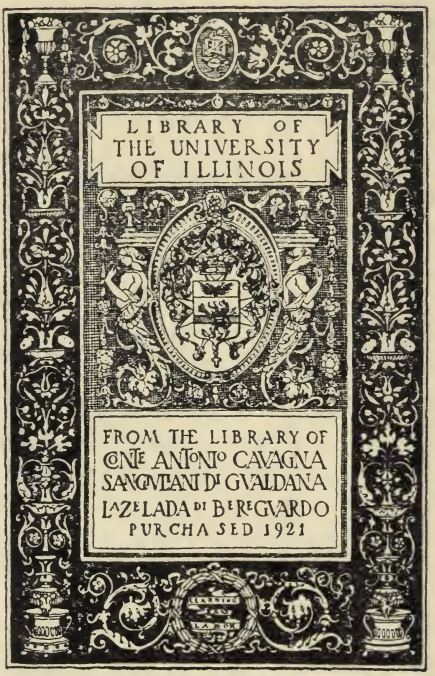

355.351
V86r

REGOLAMENTO

DELLA

MILIZIA NAZIONALE

DI VOGHERA

COMPILATO

DAL MAGGIORE COMANDANTE

In conformità dell' art. 63
della legge 4 marzo 1848.

VOGHERA
DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE GATTI
1856.

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/regolamentodella00vogh

V867

MILIZIA NAZIONALE DI VOGHERA

Art. 1. La Guardia Nazionale, essendo instituita per difendere la Monarchia e lo Statuto, l'ordine e la libertà, ed assecondando all'uopo l'esercito, assicurare l'integrità e l'indipendenza dello Stato; onde possa la medesima raggiungere un così eminente scopo, si rende necessario stabilire un Regolamento pel servizio, per gli esercizi, per le parate e riviste e relativi doveri.

Questo Regolamento è diviso in due parti.

PARTE PRIMA

Servizi, Esercizi, Parate e Riviste.

PARTE SECONDA

Doveri.

CAVAGNA LIBRARY

PARTE PRIMA

CAPO PRIMO

SERVIZI.

Art. 2. I servizi che deve prestare il Battaglione di Guardia Nazionale sono tre:

1. Servizio di guardia.
2. Servizio di picchetto.
3. Servizio ordinario da prestarsi in meno frequenti eventualità.

§ 1.

Servizio di Guardia.

Art. 3. Il Battaglione somministrerà le guardie di sicurezza per l' ordine e la tranquillità pubblica al Palazzo Civico, al Quartiere della Milizia, ed agli altri posti compresi nel circondario territoriale della Città: ciò tutto, come sarà ordinato dal Comandante di detto Battaglione.

Art. 4. Il predetto servizio si presta od esclusivamente od in concorso della truppa d' ordinanza, servata la precedenza a norma della legge 4 marzo 1848.

Art. 5. La forza della guardia verrà prescritta dal Comandante del Battaglione a seconda dei bisogni. La

durata della medesima sarà dall'*Ave Maria* della sera all' *Ave Maria* del mattino, ed il servizio sarà quotidiano senza interruzione di sorta, salvo che nell' ordine di servizio venisse prescritto anche l' orario di giorno, nel qual caso la durata della medesima sarà di 24 ore.

Art. 6. Il servizio di guardia sarà ordinato per turno di militi e graduati in ciascuna compagnia mediante apposita bolletta firmata dal Capitano, o chi per esso e trasmessa a domicilio.

Art. 7. I graduati e militi dovranno presentarsi all' ora prescritta ed al luogo destinato col distintivo disposto dal decreto 11 febbraio 1851, e col beretto della Milizia Nazionale.

Art. 8. Mezz' ora dopo l' invito sarà fatta partire dall' Aiutante Maggiore, previo appello, la guardia; il capo posto riceverà la consegna dei militi presenti, e non potrà più accettare alcuno se non nel periodo di altra mezz' ora, purchè facciano una fazione fuori turno, come è prescritto all'art. 72 della legge 4 marzo 1848.

Art. 9. I mancanti saranno puniti a termine di legge.

Art. 10. Coloro che non potessero prestare servizio per ragione di qualche impedimento saranno nuovamente obbligati a soddisfarlo appena cessato l' impedimento.

Art. 11. La guardia somministrerà inoltre tutte le pattuglie ed i picchetti che il Comandante del Battaglione crederà opportuni.

Art. 12. Sono esenti dai servizi di guardia quei graduati e militi che prestano altro servizio equivalente per natura e durata ai medesimi:

1. L'Aiutante Maggiore, il Chirurgo Maggiore, il Furiere Maggiore, il Caporale Maggiore, il Tamburino

maggiore, il Caporale tamburo, i Zappatori, i Musicanti, ed i due militi nominati dal Comandante del Battaglione addetti all' Ufficio di Maggiorità.

2. Il Relatore e Segretario del Consiglio di Disciplina, quando nell'intervallo fra un turno e l' altro abbiano assistito ad una seduta dello stesso Consiglio.

3. I Sergenti furieri e Caporali furieri di compagnia, qualora questi ultimi avessero dovuto nel turno di guardia assumere l' ufficio del Sergente furiere legittimamente impedito, e ciò con permesso del Capitano della loro compagnia. In caso diverso i Caporali furieri presteranno il servizio di guardia siccome i Caporali.

4. I Capitani quando un' intiera compagnia non formi la forza della guardia; salvo il caso che il servizio prestato da una frazione di compagnia sia fatto colla Bandiera.

§ 2.

Servizio di Picchetto.

Art. 13. Qualunque graduato e milite sarà tenuto di prestare i servizii di picchetto ordinati dal Comandante del Battaglione, sia che questi servano per funzioni religiose, pel Consiglio di Disciplina, pel Teatro, per divertimenti pubblici, per spettacoli ecc., i quali servizii hanno sempre per iscopo l' ordine e la tranquillità pubblica.

Art. 14. Questo servizio è comandato dall' Ufficio di Maggiorità per mezzo d' apposito avviso spedito a domicilio che indicherà l' ora ed il luogo della riunione.

Art. 15. I servizii di picchetto quando dureranno più di 4 ore saranno considerati turni di guardia.

Art. 16. Il graduato o milite che mancherà a tale servizio s'intenderà punibile come se avesse mancato ad un servizio d'ordine e di sicurezza pubblica.

§ 3.

Servizi ordinarii da prestarsi in meno frequenti eventualità.

Art. 17. Sotto il nome di questi servizii s'intendono quelli che nascono accidentalmente e per circostanze impreviste, come sarebbe l'accorrere alli incendii, fare pattuglie nell'esterno della Città e nel Territorio del Comune ed altri che il Comandante del Battaglione ordinerà dietro invito dell'Autorità Superiore.

Art. 18. A questi servizii saranno tenuti intervenire tutti i graduati e militi componenti il Battaglione che saranno comandati nel modo e formole seguenti.

Incendii.

Art. 19. Dalla pubblicazione del presente Regolamento e nel periodo di un mese i Capitani Comandanti le compagnie, divideranno le loro compagnie in numero proporzionale di graduati e militi in 4 Sezioni e ne assegneranno una a ciascun Ufficiale da loro dipendente.

Art. 20. Sarà comandata mensilmente dal Maggiore una compagnia la quale dovrà al primo suono della campana sì di giorno che di notte accorrere sulla piazza

del Duomo rimpetto al Palazzo Comunale. — Pel caso d'incendii nei dintorni d'Oriolo dovrà prestarsi la 6.ª compagnia la quale s'adunerà sulla piazza d'Oriolo al primo segnale.

Art. 21. Il tamburino della compagnia di servizio conscio dell'incendio suonerà la raccolta della compagnia facendo il giro del quartiere di essa.

Art. 22. Gli Ufficiali che saranno i primi ad intervenire riuniranno le loro sezioni, ed il Capitano le condurrà sul luogo dell'incendio.

Art. 23. Vista la maggior o minore gravità dell'incendio, il Capitano prescriverà ad una o più sezioni di rimanervi sotto gli ordini dell'Ill. sig. Sindaco, e licenzierà le altre, prescrivendo ad esse l'ora in cui dovranno trovarsi per dare il cambio alle sezioni che rimangono.

Art. 24. In caso che pella gravità dell'incendio necessitasse una maggiore sorveglianza ed un maggiore aiuto sarà chiamata una seconda compagnia cioè quella che dovrà fare il servizio nel mese successivo, e l'invito instantaneo sarà dato dal tamburino che batterà la raccolta attorno al quartiere della medesima.

Art. 25. L'ordine di servizio della predetta compagnia sarà comunicato dal Maggiore comandante al Capitano con apposita lettera, e verrà pubblicato all'albo pretorio ed al corpo di guardia tre giorni prima dello scadere di ciascun mese.

Art. 26. Chi mancherà a un tale servizio sarà punito come se avesse mancato ad un servizio d'ordine e di sicurezza pubblica.

Pattuglie.

Art. 27. Le pattuglie straordinarie si compongono d' un numero determinato dalle circostanze e possono essere comandate da un Ufficiale, da un Sergente, o da un Caporale.

Art. 28. Partono dal Palazzo municipale, o dal luogo dove sia riunito un picchetto straordinario, o dal corpo di guardia della Milizia Nazionale, ed a quelle ore che saranno dalle Autorità credute opportune.

Art. 29. Le pattuglie si fanno per ristabilire l' ordine e la tranquillità e per vegliare alla difesa delle proprietà e dei cittadini.

Art. 30. Le pattuglie straordinarie si fanno sì di giorno che di notte.

Art. 31. Queste pattuglie saranno fatte dalla compagnia che ha cessato di fare servizio agli incendii, e quando occorrerà maggiore bisogno, saranno rinforzate dalla compagnia che prima di questa ha cessato il detto servizio agli incendii.

Art. 32. I doveri inerenti a tali servizii sono contemplati nella parte seconda del presente Regolamento.

CAPO SECONDO

Esercizii.

Art. 33. L' istruzione teorico-pratica militare essendo indispensabile per lo scopo a cui è diretta la Milizia Nazionale, si dichiarano perciò obbligatorii gli esercizii per tutti quelli che appartengono a questo Battaglione di Guardia Nazionale.

Art. 34. Quest' istruzione si divide come segue:

1. Istruzione nel maneggio delle armi.
2. id. di pelottone e compagnia.
3. id. di battaglione e passeggiata militare.
4. id. teorico-pratica militare.
5. id. al tiro del bersaglio.

Il Regolamento pell' esercizio e le evoluzioni è quello approvato con R. Decreto del 17 ottobre 1852.

§ 1.

Istruzione nel maneggio delle armi.

Art. 35. L' istruzione nel maneggio delle armi è obbligatoria per tutti quelli che ancora non hanno riportato dal Comandante della loro compagnia il certificato di essere idonei per passare alla scuola di pelottone, compagnia e battaglione, e per i nuovi inscritti.

Art. 36. Tale istruzione si farà due volte all' anno in primavera ed in autunno nei giorni ed ore che il Comandante del battaglione crederà opportuni.

Art. 37. I chiamati a quest' istruzione dovranno intervenirvi almeno tre volte alla settimana.

Art. 38. L' ordine per detti esercizii sarà fatto dal Maggiore e pubblicato all' albo pretorio ed al corpo di guardia tre giorni prima che abbiano principio.

Art. 39. Assisteranno agli esercizii supresciritti un Ufficiale, ed un Sergente, comandati per turno settimanale; questi saranno risponsabili dell' ordine, della disciplina e dell' esatta istruzione che sarà fatta da appositi istruttori.

Art. 40. Alla fine d' ogni settimana, l' Ufficiale farà rapporto di quelli che non sono intervenuti almeno tre volte alla settimana.

Art. 41. Tutti li sabbati, ed all' ora dell' esercizio, si daranno dall' Aiutante Maggiore gli esami ai militi che si credono abili al passaggio alla scuola di pelottone, compagnia e battaglione.

Art. 42. Assisteranno all' esame i Comandanti delle compagnie, i quali riuniti dopo in votazione in numero non minore di tre, delibereranno dei militi che ritengono abili, e rimanderanno gli inabili alla primitiva istruzione.

§ 2.

Istruzione di Pelottone e Compagnia.

Art. 43. L' istruzione di pelottone e compagnia sarà fatta la 1ª dagli Ufficiali della compagnia, la 2ª dalli signori Capitani Comandanti le medesime, nella primavera e contemporaneamente all' istruzione del maneggio delle armi, nei luoghi, giorni ed ore, che il Maggiore di comune accordo coi Capitani, sarà per stabilire.

Art. 44. A quest' istruzione dovranno intervenire tutti li graduati e militi passati alla scuola di pelottone e compagnia.

Art. 45. Simile istruzione si riprenderà tutti gli anni, ed ogni compagnia sarà istruita almeno due volte per settimana.

Art. 46. Assisteranno alla suddetta istruzione il Maggiore e l' Aiutante Maggiore.

Art. 47. Tutti i giorni i Capitani faranno rapporto dei militi e graduati mancanti.

Art. 48. L' ordine per li suaccennati esercizii sarà dato dal Maggiore e pubblicato all' albo pretorio e corpo di guardia tre giorni prima del loro principio.

§ 3.

Istruzione di Battaglione e Passeggiate Militari.

Art. 49. L' istruzione di battaglione sarà fatta dal Maggiore, ed Aiutante Maggiore, ed avrà luogo almeno due volte al mese, mediante la riunione del battaglione.

Art. 50. A questi esercizii o riunioni di battaglione prenderanno parte tutti quelli passati alla scuola di compagnia, pelottone e battaglione.

Art. 51. Quelli non passati alla scuola di pelottone compagnia e battaglione dovranno pure intervenirvi, ma saranno riuniti in drappelli separati, per essere esercitati nel maneggio delle armi da appositi Sergenti Caporali e Militi istruttori scelti dal Maggiore, sotto la direzione d' un Ufficiale comandato per turno.

Art. 52. L' Ufficiale, i Sergenti, Caporali e Militi scelti ad istruttori dal Maggiore, non potranno rifiutarvisi senza rendersi colpevoli d' inobbedienza ed insubbordinazione, e saranno puniti come tali.

Art. 53. In diverse epoche dell' anno, si faranno delle passeggiate militari, a cui interverranno tutti quelli obbligati alla scuola di battaglione, previo avviso al Sindaco quando si tratta di percorrere il territorio del Comune, e previa autorizzazione dell' Intendente quando si tratta di recarsi sul territorio d' altro Comune.

Art. 54. L' ordine pella scuola di battaglione e passeggiate militari sarà dato dal Maggiore e pubblicato

all' albo pretorio e corpo di guardia tre giorni prima che abbiano luogo.

Art. 55. I Capitani faranno rapporto dei mancanti, per essere puniti a tenore di legge.

§ 4.

Istruzione teorico-pratica militare.

Art. 56. L' istruzione teorico - pratica militare è obbligatoria tutti gli anni per tutti gli Ufficiali e Bass'ufficiali del Battaglione, e ciò in quanto alla teorica; la pratica si estende anche ai Caporali, lasciando la facoltà ai militi d' intervenire, purchè assistano all' intiera lezione ed eseguiscano quanto verrà dall' istruttore prescritto.

Art. 57. Questa avrà luogo nei giorni ed ore che saranno determinate dal Maggiore d'accordo coi Capitani.

Art. 58. Durerà un mese e mezzo l' istruzione teorica, ed un mese l' istruzione pratica.

Art. 59. Sempre quando ha luogo quest' istruzione sia teorica che pratica l' Aiutante Maggiore farà l' appello ed il Capitano più anziano presente firmerà il rapporto dei mancanti.

Art. 60. L' ordine per detta istruzione sarà dato dal Maggiore e pubblicato all'albo pretorio e corpo di guardia tre giorni prima che abbia principio.

Art. 61. Gli Ufficiali e Bass'ufficiali potranno esimersi dall' istruzione teorica militare, e non mai dalla pratica, quando avranno, mediante apposito esame loro dato da una commissione particolarmente incaricata, ri-

portato il decreto di dispensa, il quale sarà durativo soltanto pell' annata in corso.

Art. 62. La commissione di cui sopra sarà composta dal Maggiore Presidente, da due Capitani, due Luogotenenti o Sottotenenti estratti a sorte e dall' Aiutante Maggiore, il quale non avrà voto deliberativo.

Art. 63. L' Aiutante Maggiore sarà incaricato delle interrogazioni che dureranno a beneplacito del Maggiore Presidente.

Art. 64. Le interrogazioni a farsi saranno determinate dall' estrazione a sorte di schede portanti i quesiti della materia sulla quale si deve esaminare.

§ 5.

Tiro al Bersaglio.

Art. 65. Oltre alle istruzioni summentovate, questo Battaglione sarà pure istruito nella scuola del tiro al bersaglio.

Art. 66. Una commissione nominata dal Comandante del Battaglione di cui egli sarà Presidente nato, stabilirà con apposito regolamento speciale le regole da osservarsi in detto ramo d' istruzione.

Art. 67. Questo regolamento verrà approvato dal Sindaco e dall' Intendente; ed in conformità del medesimo il Battaglione sarà tenuto d' obbedire.

CAPO TERZO

Riviste e parate.

Art. 68. Le riviste si faranno nei giorni che il Battaglione si riunirà pella scuola di battaglione.

Art. 69. I militi dovranno presentarvisi col loro fucile pulito.

Art. 70. I Capitani faranno rapporto dei militi mancanti, non che dello stato dei fucili della loro compagnia, per quei provvedimenti che di legge.

Art. 71. A queste riviste interverranno tutti gli appartenenti a questo Battaglione sia di servizio ordinario che di riserva.

Art. 72. Oltre tutte le riunioni a cui è obbligato questo Battaglione, viene pure dichiarato obbligatorio per tutti i militi inscritti sul controllo di servizio ordinario e di riserva il servizio di parata della seconda Domenica di maggio di ciascun anno in cui ricorre la Festa Nazionale prescritta dalla legge 5 maggio 1851, e negli altri casi straordinari che venissero ordinati dal Sindaco o da altre Autorità superiori.

Disposizioni generali.

Art. 73. Le infrazioni agli obblighi qui avanti descritti saranno punite a tutto rigore di legge.

Art. 74. Gli ufficiali della 6.ª compagnia stabiliti in Voghera saranno obbligati a concorrere per turno a tutti i servizi come gli altri ufficiali.

Saranno pure tenuti d'intervenire all'istruzione teorico-pratica militare.

Art. 75. Quando un graduato o milite avrà cause legittime che gli impediscano di prestare un servizio ordinato dovrà farne constare all'ufficio di maggiorità appena ricevutone l' avviso od appena sopraggiunta la causa dell' impedimento, onde l'ufficio possa provvedere alla surrogazione immediata: nei quali casi, come in tutti gli altri d' urgenza dipendenti da qualsiasi causa i militi chiamati surroganti dovranno presentarsi al servizio a malgrado che l' invito con bolletta sia fatto a brevissimo intervallo prima dell' ora fissata per detto servizio.

Art. 76. Trattandosi di servizii i quali riflettono la chiamata di tutto il Battaglione o la generalità dei componenti una classe di militi, come per esempio una compagnia, l'avviso potrà essere dato mediante pubblicazione alle cantonate della Città.

Art. 77. Tale pubblicazione si eseguirà per quanto è possibile 24 ore prima dell'ora stabilita per il servizio, e la scusa d'ignoranza degli ordini pubblicati non sarà ammessa, eccetto il caso di preventivamente annunciata assenza.

Art. 78. Semprechè si trattasse di raccolta istantanea e di urgente chiamata sotto le armi di tutto il Battaglione o di qualche frazione di esso, l'avviso sarà dato col segnale dell' assemblea che verrà battuta dai tamburini per le pubbliche vie della Città, e tutti accorreranno sulla piazza del duomo nel termine di quindici minuti.

Art. 79. I graduati o militi che per causa di malat-

tia non potessero disimpegnare ai servizi ed agli esercizi di cui in questo regolamento dovranno in tempo utile presentare una dichiarazione, medica del Chirurgo Maggiore del Battaglione, o quanto meno colla vidimazione del medesimo.

Art. 80. La fede medica non potrà portare la dispensa dal servizio od esercizi più di dieci giorni, provvedendo la legge 4 marzo 1848 art. 29 per la dispensa dei militi ammalati.

Art. 81. A tutti i servizi, riunioni, esercizi ecc. i militi si presenteranno armati di fucile e col distintivo al braccio prescritto dal Decreto 11 febbraio 1851 e col beretto della Guardia Nazionale.

Art. 82. I militi appartenenti al controllo di riserva sono dispensati da tutti i servizi, salvo il caso che fossero chiamati dal Comandante del Battaglione con apposito ordine del giorno; saranno obbligati però d' intervenire all' istruzione del maneggio delle armi sì e come quelli di servizio ordinario, non che a quelle riunioni alle quali vengono obbligati dal presente regolamento.

Art. 83. Durante la scuola di pelottone, compagnia e battaglione i Capitani potranno rimandare all' istruzione del maneggio delle armi quei militi i quali o per disattenzione, o per aver dimenticato le prime istruzioni faranno cattiva mostra di loro, o che terranno nelle righe un contegno riprensibile.

Art. 84. Questi militi non saranno riammessi alla scuola di pelottone, compagnia e battaglione se non subìto un nuovo esame, esclusi quelli che fossero rimandati per contegno riprensibile.

Art. 85. Ad invigilare tutti i servizi prescritti nel presente regolamento massime quelli di guardia, si comanderà settimanalmente un Capitano d' ispezione, al quale è fatta facoltà di dirigerli e presiederli facendo d' ogni cosa rapporto al Comandante del Battaglione.

Art. 86. Il Capitano d' ispezione dovrà fare la ispezione al corpo di guardia almeno tre volte alla settimana ed a diverse ore.

Art. 87. Onde il servizio abbia a procedere col maggior zelo si dovrà di tratto in tratto raddoppiare la sorveglianza con apposite ronde fatte da Ufficiali comandati dall' Ufficio di Maggiorità.

Art. 88. Le istruzioni per queste ronde sono contemplate nella seconda Parte.

Art. 89. Il Maggiore si accerterà tratto tratto della esatta esecuzione dei servizi qui annoverati con opportune ispezioni, ed ordinerà pure all' Aiutante Maggiore di ciò fare.

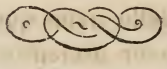

PARTE SECONDA

DOVERI

CAPO PRIMO

§ 1.

Doveri dell' Ufficiale d' armamento.

Art. 90. L' Ufficiale d' armamento è nominato dal Maggiore; esso tiene presso di se le armi ricevute dal Municipio da distribuirsi ai militi delle singole compagnie a richiesta dei Capitani e ne risponde del proprio.

Art. 91. Esso fa annotazione di tutte le armi che distribuisce, numerizzate in apposito registro che fa vidimare dal milite a cui affida l' arma.

Art. 92. É incaricato di fare eseguire le riparazioni ai fucili che i Capitani gli faranno consegnare con apposita domanda, tenendo conto di quelle che devono essere a carico dei militi e di quelle che devono essere a carico del bilancio della Milizia Nazionale.

§ 2.

Doveri dell' Aiutante Maggiore.

Art. 93. A disimpegnare onorevolmente e con successo la qualità di Aiutante Maggiore egli è mestieri

che la persona chiamata a coprire tale carica unisca alla sveltezza, attività, esperienza ed istancabilità la conoscenza d' ogni ramo di servizio, la facilità di comunicativa, onde possa con frutto insegnare altrui, non che assiduità somma per procurare il ben essere della Milizia per quanto gli può riguardare.

Art. 94. Egli è segretario del Maggiore, per suo mezzo pervengono gli ordini ai Capitani da diramarsi alle compagnie, e la distribuzione dei servizi che vengono ordinati dall'Autorità superiore è a suo carico.

Art. 95. Comanda il servizio degli Uffiziali ed altri graduati e sorveglia attentamente al riparto del servizio delle compagnie.

Art. 96. Interviene a tutte le riunioni dell' Ufficialità del Battaglione ed anco di frazioni di compagnie affine di suggerire, vedere, dirigere e regolarne il servizio e le evoluzioni.

Art. 97. Terrà il controllo del servizio delle compagnie prescritto dall' art. 67 della legge 4 marzo 1848.

Art. 98. A lui è specialmente ed in particolar modo affidata l' istruzione del Battaglione; dovrà perciò in determinate epoche occuparsi indefessamente dell' istruzione teorico-pratica militare degli Ufficiali e Bass'ufficiali.

Art. 99. Infine deve essere l'organo, l' anima, la vita d' un battaglione, non tralasciando nè studio, nè fatica per rendersi utile.

§ 3.

Doveri del Chirurgo Maggiore.

Art. 100. Il Chirurgo Maggiore appartiene allo Stato

Maggiore, egli ha il grado di Ufficiale, epperciò gli deve stare a cuore il buon andamento della Milizia.

Art. 101. Interverrà a tutte le riunioni di Battaglione e a quelle dell' Ufficialità ed obbedisce agli ordini del Maggiore.

Art. 102. É suo obbligo principale il distaccare le fedi di malattia ai militi realmente ammalati, procedendo però scrupolosamente sia nel farle, come nel controllare quelle che gli venissero presentate di altri medici, dovendo prima di porvi la sua vidimazione assicurarsi dell' entità della malattia e della verità di essa, potendosi facilmente tradire l'interesse degli altri militi, quando le fedi non fossero fatte con tutta coscienza o dispensate senza legittima causa di scienza.

§ 4.

Doveri del Porta Bandiera.

Art. 103. Il Porta Bandiera ha il grado di Sottotenente, deve conoscere le attribuzioni di questo, ed è subordinato al Luogotenente e Capitano: appartiene allo Stato Maggiore.

Art. 104. Concorre ai turni di servizio degli Ufficiali subalterni, meno che non può uscire dal territorio della Città se il servizio per cui si deve uscire non si fa colla Bandiera.

Art. 105. Dipende direttamente dal Maggiore e deve istruirsi esattamente nella scuola di battaglione e delle guide, dovendo egli essere il perno di queste.

§ 5.

Doveri del Capitano.

Art. 106. Il Capitano e Comandante d'una compagnia deve tenere una condotta esemplare, egli deve accorrere sempre il più sollecito ove il servizio lo richiegga.

Art. 107. Principal suo obbligo è l'assicurarsi che il servizio sia fatto a dovere e venga ugualmente compartito fra tutti gli individui della compagnia, regolandosi a norma dell'art. 66 della Legge 4 marzo 1848 e secondo le intelligenze collo Stato Maggiore.

Art. 108. Per qualsiasi straordinaria chiamata dovrà sempre trovarsi alla testa della propria compagnia, guidarla in caso di pericolo con buon ordine, con prudenza e fermezza.

Art. 109. Esso deve istruirsi nei doveri di Maggiore, potendo facilmente occorrergli di farne le veci. È risponsale dell'eseguimento degli ordini che riceve da' suoi Superiori, come pure dell'esistenza nella propria compagnia di tutte le armi che furono consegnate ai militi ad essa appartenenti, non che delle cartuccie con piombo che potessero essere distribuite in caso di bisogno.

§ 6.

Doveri del Luogotenente.

Art. 110. Il grado di Luogotenente è immediatamente inferiore a quello di Capitano a cui è subordinato.

Art. 111. Esso è la seconda persona della compagnia ed in assenza del Capitano ne fa le veci, epperciò deve porsi in grado di poterne disimpegnare esattamente i doveri e le incumbenze, e procurare per quanto può l' istruzione della compagnia.

Art. 112. Deve secondare colla massima sollecitudine il proprio Capitano in ogni circostanza di servizio ed essere sempre pronto ad ogni ordine superiore, deve convincersi che l' ubbidienza ed il rispetto dei subordinati sono sempre in proporzione della confidenza che ripongono in chi li ammonisce e per conseguenza non deve risparmiare nè studio nè fatica per meritarsi la fiducia loro.

§ 7.

Doveri del Sottotenente.

Art. 113. Il Sottotenente è immediatamente dopo al Luogotenente a cui è subordinato; i suoi doveri corrispondono esattamente a quelli di Luogotenente, benchè inferiore; concorre ai turni di servizio con questo, coopera in un col Luogotenente e Capitano pel buon andamento del servizio, ed è risponsabile delli ordini ricevuti.

§ 8.

Doveri del Furiere Maggiore.

Art. 114. Il Furiere Maggiore è il primo Bass'ufficiale del battaglione, ed è addetto all' Ufficio di Maggiorità.

Art. 115. Dipende intieramente dall' Aiutante Maggiore,

ubbidisce alli ordini del medesimo, e dirama gli ordini alle compagnie.

Art. 116. Deve conoscere i doveri d' Ufficiale e specialmente quelli dell' Aiutante Maggiore, potendo accadere di farne le veci.

§ 9.

Doveri del Sergente Furiere.

Art. 117. Il Sergente Furiere è il primo Bass' ufficiale d' una compagnia: gli altri sono a lui tutti subordinati.

Art. 118. Esso deve comandare regolarmente il servizio nella propria compagnia e fa perciò gli appositi biglietti ai militi a cui spetta il servizio di guardia, terrà a norma dell' art. 66 della Legge 4 marzo 1848, un ruolo di servizio, firmato dal rispettivo Capitano.

Art. 119. Ubbidisce alli ordini del Capitano, ed altri Ufficiali della propria compagnia, dipendendo però in quanto riguarda al controllo di servizio dall' Aiutante Maggiore, al quale deve essere particolarmente subordinato, e venendo da questi chiamato all' Ufficio di Maggiorità deve recarvisi senza indugio, o quanto meno farsi rappresentare dal Caporale Furiere.

§ 10.

Doveri del Sergente.

Art. 120. Il Sergente è immediatamente dopo il Sergente Furiere, egli deve essere attivo, prudente, zelante nel disimpegno delle sue attribuzioni massime

quando è comandato di servizio, gravitando su di esso tutta la risponsabilità verso dell' Ufficiale.

Art. 121. Deve istruirsi nella teoria militare, conoscere perfettamente i doveri delle guide nelle manovre e parate, non che i doveri di capo posto e di primo Bass' ufficiale della guardia, perciò non tralascierà nè tempo nè fatica, per apprendere esattamente il servizio di piazza.

§ 11.

Doveri del Caporale Maggiore.

Art. 122. Il Caporale Maggiore è il primo dei Caporali, dipende intieramente dall' Aiutante Maggiore e Furiere Maggiore, ed eseguisce quanto gli viene da questi ordinato. Appartiene allo Stato Maggiore.

Art. 123. Deve conoscere esattamente i doveri di Furiere Maggiore, dovendo in molte circostanze disimpegnarne le veci.

§ 12.

Doveri del Caporale Furiere.

Art. 124. Il Caporale Furiere è considerato Caporale, ed è subordinato al Sergente, deve conoscere i doveri di questo, aiutare il Furiere nelle attribuzioni del suo grado nel disimpegno del servizio della compagnia, ponendosi in grado di surrogarlo in caso di assenza o malattia od altro impedimento legittimo.

§ 13.

Doveri del Caporale.

Art. 125. Il Caporale deve essere subordinato al Sergente e ne conoscerà i doveri, potendo accadere soventi di essere chiamato a farne le veci.

Art. 126. Dovrà essere istruito nel servizio di piazza.

§ 14.

Doveri dei Militi.

Art. 127. Perchè la Guardia Nazionale possa meritare dalla Nazione quel rispetto e quella fiducia che è di buon diritto dovuta, è d' uopo che non solo i graduati che la compongono, conoscano ed eseguiscano puntualmente e perfettamente i loro doveri, ma bensì anco i militi, essendo la massa di questi che la costituisce.

Art. 128. Ogni milite perciò deve rispetto, ed ubbidienza a tutti i graduati, incominciando dal Caporale di qualunque compagnia essi siano; le repliche ed osservazioni costituiscono rifiuto di servizio; la illegalità dell'ordine dà luogo ad accusa, non al rifiuto di ubbidienza.

Art. 129. Essendo in servizio di qualsivoglia specie, i militi non possono allontanarsi senza permesso di chi è costituito loro capo, e devono prestarsi a tutte le fazioni, pattuglie ed altri uffizii che il buon ordine e la pubblica sicurezza richiede a norma della destinazione, ed invito loro fatto dai graduati.

Art. 130. Nel recarsi ai servizii dalla loro abitazione,

e così restituendosi a casa, dovranno portare il loro fucile, sempre in posizioni militari; saluteranno i superiori di qualsiasi grado e corpo essi appartengono purchè in divisa, portando il fucile al braccio destro e battendo un colpo sulla bretella.

Art. 131. Principal cura del milite deve essere quella d' istruirsi nelli esercizii militari, onde raggiungere lo scopo a cui è diretta la Guardia Nazionale.

Art. 132. I militi staccati dal Corpo di Guardia che fossero di picchetto al Teatro, verranno dal capo posto designati per assistervi metà per volta. Essi, dietro l'avviso avutone dal Sergente o Caporale, si porteranno alla Platea e si fermeranno ivi in prossimità della porta d' ingresso per essere all' occorrenza prontamente richiamati; staranno in contegno dignitoso, coadiuveranno il Sergente o Caporale per por termine ad ogni dissidio o tumulto che insorgesse, senza però prorompere mai in parole indecenti, di minaccie, od in atti di violenza: faranno uscire dal Teatro chi venisse dall' Autorità di Pubblica Sicurezza indicato.

CAPO SECONDO

§ 1.

Doveri dei Capi Posto.

Art. 133. I capi posto di guardia ubbidiscono ai soli ordini de' loro Comandanti, ed eseguiscono quelli risultanti dalle consegne esistenti nei Corpi di Guardia.

Art. 134. Li Comandanti dei posti di guardia, dipen-

dono direttamente dal Comandante Superiore della Milizia, a cui si rivolgono le autorità competenti per ogni emergenza di servizio. Devono però uniformarsi agli ordini, e secondare le richieste che loro pervenissero anche direttamente per parte dell' Autorità politica e delle altre di cui all'art. 83 dell'Editto organico sulla Milizia.

Art. 135. I militi di guardia non potranno per qualsiasi motivo scostarsi dal rispettivo posto, oltre a circa cinquanta passi, senza il permesso del Comandante del posto.

Art. 136. Il capo posto potrà durante il servizio di giorno, permettere di assentarsi dal corpo di guardia ad alcuni militi nel numero non maggiore del quarto della forza totale d' ogni posto, ripartitamente per modo, che li tre quarti de' militi siano sempre presenti al posto, e che le assenze non siano più di ore due ognuna.

Art. 137. Ogni capo posto è personalmente risponsabile dell' esatto eseguimento di siffatta disposizione.

Art. 138. I capi de' posti non dovranno essi medesimi assentarsi, se non per il tempo strettamente necessario, nel qual caso rimettono la risponsabilità del servizio a chi loro succede immediatamente in grado.

Art. 139. Nell' allontanarsi temporariamente dai posti nei casi previsti negli articoli precedenti, non dovrà alcun milite seco esportare il fucile.

Art. 140. I capi de' posti impediranno ciò che possa recare disordine o compromettere il decoro della Milizia, turbare l' ordine, o la sicurezza pubblica sì ne' corpi di guardia, che nelle loro adiacenze.

Art. 141. Le sentinelle, durante la notte, avranno

anch' esse la parola; il segreto della parola dovrà da tutti essere gelosamente custodito.

Art. 142. Al presentarsi d' un Ufficiale Superiore di ispezione lungo la giornata, dovranno li comandanti de' posti, al gridare che faranno all' armi le sentinelle rispettive, ordinare la loro guardia in battaglia e farle portare le armi in ispalla, nè queste si lascieranno prima che sia partito il predetto Ufficiale Superiore d' ispezione.

Art. 143. È proibito di affiggere ne' corpi di guardia scritto qualunque, non concernente il servizio.

Art. 144. Ogni mattina li comandanti de' posti dovranno far pervenire, nell' ora che verrà stabilita dal Comandante Superiore, all' ufficio della maggiorità, l'ordinario circostanziato rapporto, giusto il modello che sarà stampato.

§ 2.

Schieramento dei posti di guardia per rendere gli onori e per il servizio pubblico.

Art. 145. Li posti di guardia prenderanno le armi sì per rendere gli onori, come per motivi di sicurezza e d' ordine pubblico. Nel prendere le armi si ordineranno su d'una riga se il numero dei militi sarà di 10, o meno; su due righe se in maggior numero.

Art. 146. Qualunque volta passi il SS. Sacramento in vista de' posti tanto di giorno come di notte, le guardie tutte indistintamente prendono e presentano le armi, li tamburini battono la cassa, ancorchè il posto fosse

comandato da un Sergente, gli Ufficiali salutano, e tutti li militi mettono le armi al piede ed il ginocchio a terra.

Art. 147. I posti somministreranno inoltre una scorta di quattro militi ed un Caporale se comandati da un Ufficiale; d' un Caporale e due militi se da un Sergente.

Art. 148. I posti comandati da un Caporale non somministreranno scorta.

Art. 149. Qualora la truppa in marcia si incontri col SS. Sacramento farà alto, ed ordinata in battaglia renderà gli onori come all'art. 146, omessa però la scorta.

Art. 150. Tutti li posti di guardia prendono le armi sempre quando passa in loro prossimità truppa armata.

Art. 151. Se la medesima è comandata da un Ufficiale, ed è Ufficiale il comandante della guardia, questi deve far presentare le armi, quando la truppa passa in ordine portando le armi, e far battere la marcia se la truppa passante batte la cassa.

Art. 152. Se la truppa passa coll'armi in riposo od a genio, ancorchè da essa si batta la cassa, la guardia rimane colle armi in ispalla.

Art. 153. Se la truppa è comandata da un Bass' ufficiale, la guardia rimarrà colle armi in ispalla ove quella passi colle armi in ispalla, e colle armi in riposo se quella ha le armi in riposo od a genio.

Art. 154. Se la guardia è comandata da un Bass'ufficiale, e la truppa passante colle armi in riposo, od a genio fosse comandata da un Ufficiale, la guardia rimane ciònon dimeno colle armi in ispalla.

Art. 155. Se la truppa passante e la guardia sono entrambe comandate da un Bass' ufficiale, essi si regolano come è stabilito per gli ufficiali, alla riserva che

la guardia comandata da Bass' ufficiale non deve far battere la cassa.

Art. 156. Quando passa truppa senz'armi il comandante del posto fa prendere le armi alla guardia facendole tenere solamente al piede.

Art. 157. Lo stesso egli deve osservare al passaggio di processioni, ed in qualunque concorso popolare.

Art. 158. Informato il comandante d' una guardia che sia scoppiato un incendio nella Città, spedirà immantinenti un distaccamento sulla faccia del luogo onde impedire disordini, e provvedere a' primi soccorsi. Tali distaccamenti non potranno eccedere il terzo della forza reale presente al corpo di guardia.

Art. 159. Nel caso di tumulto o di rissa nei dintorni d' un posto, il comandante dovrà adoperarsi per ristabilire il buon ordine, anche coll'arresto dei perturbatori.

Art. 160. Ogni volta che siavi delitto flagrante, o che la sicurezza dei cittadini, o l'ordine pubblico siano minacciati, i comandanti di posti debbono intervenire e prestare aiuto, qualunque sia il modo col quale ne siano stati informati.

Art. 161. Accadendo tumulto in una casa od alloggio particolare, i capi posto, non essendo richiesti dal padrone della casa o dell' alloggio, non devono entrarvi senza che vi concorra la presenza e l' invito d'un delegato dell' autorità politica od altra autorità competente onde non incorrere nella violazione del domicilio, a meno che si tratti di reo famoso, o si odano incessanti grida, ovvero in caso di manifesto incendio.

Art. 162. Se il soccorso fosse domandato dal padrone della casa o dell' alloggio dove si commette il delitto

o succede il disordine, allora li comandanti dei posti devono entrarvi immediatamente colla forza necessaria senza bisogno del concorso di alcuna autorità.

Art. 163. Succedendo disordini o tumulti in luoghi di pubblica riunione, non farà duopo nè di richiesta, nè d' intervento d' autorità per entrarvi, e provvedere colla forza al ristabilimento dell'ordine.

Art. 164. Lo stesso dicasi qualora il tumulto o disordine accada sulle vie o piazze pubbliche.

Art. 165. I capi posto ricevono le persone loro consegnate da qualsiasi autorità politica che siasi fatta riconoscere, e le fanno custodire nella prigione attinente al corpo di guardia.

Art. 166. Gli individui arrestati da un posto di guardia o dal medesimo custoditi, non possono essere messi in libertà, ma devesi farne rapporto all' autorità politica superiore, cui spetta prendere le occorrenti determinazioni in proposito, uniformandosi al modello n. 12 annesso alla circolare del Ministero dell' Interno diretta agl' Intendenti Generali addì 21 marzo 1848.

§ 3.

Sergente, o primo Bass' Ufficiale della guardia.

Art. 167. Il Sergente, o primo Bass' ufficiale della guardia, deve conoscere il numero e la situazione delle sentinelle che si somministrano sì di giorno che di notte.

Art. 168. Deve invigilare affinchè, durante la guardia, lo stesso milite per quanto si può non sia mandato ri-

petutamente e di seguito in fazione nello stesso posto. Seconderà l' Ufficiale comandante il posto nel procurar che al grido *all'armi* delle sentinelle li militi tutti siano al più presto ordinati in battaglia fuori del corpo di guardia. Riceve la chiave della prigione presso la guardia per visitarla, e prende in consegna i ditenuti che si trovano rinchiusi. Scorgendo qualche guasto alle porte, finestre, o muraglie che possa influire sulla sicurezza de' prigionieri, ne dà immediatamente avviso al Comandante del Corpo.

Art. 169. Sempre quando si deve aprire la prigione, si fa accompagnare da due militi armati per assicurarne l' ingresso.

Art. 170. In assenza del Comandante della guardia, e non essendovi altro Ufficiale, deve adempire le funzioni di Comandante del posto, e non se ne potrà assentare se non saranvi il Capo Posto, ed un Caporale.

Art. 171. Deve vigilare acciò la muta delle sentinelle, e la partenza delle pattuglie e ronde, abbiano luogo alle ore prescritte.

§ 4.

Caporali di Guardia.

Art. 172. I Caporali di guardia sono specialmente incaricati di condurre e postare le sentinelle, fare e riconoscere le ronde e le pattuglie.

Art. 173. Il maggiore d' età rimpiazza il Sergente nella sua assenza; non essendovi Caporali in sufficiente numero, sono coadiuvati dai militi che saranno destinati

dal Comandante del posto a fare tale servizio durante la guardia.

Art. 174. Quelli montanti ricevono in consegna dai discendenti, tutto ciò che è fidato alla custodia delle sentinelle.

Art. 175. Trovandosi un milite per ragione di salute o per altra causa nell' impossibilità di prestare il servizio cui è chiamato dal turno, il Caporale lo surrogherà immediatamente col milite che gli succede.

Art. 176. Se un milite di sentinella, di ronda, o di pattuglia commette alcuna contravvenzione alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore, il Caporale deve farne immediata relazione al Comandante del posto, che si procurerà in proposito gli ordini del Comando Superiore della Milizia.

Art. 177. I Caporali di guardia devono condurre essi medesimi le sentinelle al cambio, e ricondurre le rilevate al corpo di guardia. Saranno tenuti accertarsi, ad ogni muta di sentinella, che le consegne siano rimesse esattamente dall' una all' altra.

Art. 178. Daranno la parola alle sentinelle.

Art. 179. Loro è proibito di permettere che vadano sole e si rilevino senz' armi, prendendo quella della sentinella che viene rilevata.

Art. 180. Dovranno, col mezzo di visite alternate, assicurarsi di giorno e di notte, che le sentinelle adempiscono esattamente ai loro doveri.

Art. 181. Prima di far partire la posa delle sentinelle, ronde e pattuglie, devono provvedere acchè i militi abbiano il fucile, colla baionetta in canna, nè sia tolto il turaccio e scoperto l' acciarino o camminetto.

Art. 182. Se mentre sono avviati, o reduci dalla muta delle sentinelle, o si trovano di ronda, o pattuglia si incontrano nel SS. Sacramento fanno *alto*, dispongono la posa di fronte, e coi comandi e movimenti prescritti mettono il ginocchio a terra.

Art. 183. Imbattendosi in un Ufficiale Superiore, o Generale di qualunque corpo od arma, faranno tenere dai militi le armi in ispalla, sinchè lo abbiano oltrepassato.

Art. 184. È proibito di portare le armi a genio nell' andare a rilevare le sentinelle, e nel ricondurre al corpo di guardia le rilevate, nel fare il servizio di ronda e pattuglia.

Art. 185. I Caporali devono sempre essere armati del fucile colla baionetta in canna, in qualunque dei mentovati servizii.

§ 5.

Delle Sentinelle.

Art. 186. Le sentinelle devono sempre avere la baionetta in canna in tutte le occasioni ed in tutti li siti in cui sono stabiliti. Devono avere contegno fermo, ed esattezza tale nell'adempiere a' loro doveri, da inspirare il rispetto cui hanno diritto di esigere da chiunque.

Art. 187. Se alcuno tentasse di forzarla con violenza, non devono cedere; potendo, devono chiamare aiuto dalle sentinelle, o dal posto più vicino col grido *all' armi*. Possono respingere l' aggressore colla baionetta. Cedendo per mancanza di fermezza o di coraggio, saranno punite.

Art. 188. Di notte avanzata non devono lasciarsi avvicinare da alcuno senza dare il *chi va là*. Non devono permettere che il passante si approssimi in modo da poterlo improvvisamente assalire, ma avvertirlo di passare sul lato opposto della strada a quello in cui trovasi la sentinella, ponendosi colla baionetta a *crociat-et.*

Art. 189. Se al primo *chi va là* non viene risposto, deve ripetersi la seconda, ed anche la terza volta, e rimanendo ancora senza risposta, la sentinella grida *alt là*, e si mette alla posizione di *pronti* verso chi si avanza; se vicina al posto, chiama il Caporale di guardia, ed avvisa intanto il passante che se continua ad avanzare farà fuoco: se ciò malgrado ei non si ferma e s' inoltra direttamente verso la sentinella, se occorre, essa può sparare e servirsi della baionetta per legittima sua difesa.

Art. 190. Qualora il passante s' inoltri bensì senza rispondere, ma cerchi di schivare la sentinella, essa non deve far fuoco, potendo accadere che egli sia sordo, muto, cieco, fatuo, pazzo ecc.

Art. 191. È proibito ad ogni sentinella d' addormentarsi, lasciar il fucile, appoggiarlo al casotto e tenerlo alla cinghia, dovendo sempre averlo in ispalla, in riposo, a genio, od al piede.

Art. 192. Il fucile d' ogni sentinella sarà sempre coll' acciarino o camminetto scoperto, e senza turraccio alla bocca, onde siano desse sempre in istato di pronta difesa.

Art. 193. Non devono abbandonare per qualunque causa il posto, nè allontanarsi passeggiando più di 10

passi da ambi i lati del proprio casotto, e del posto loro assegnato.

Art. 194. È loro proibito di fumare, mangiare o bere, trattenersi conversando, dare tabacco, o prenderne da altra persona.

Art. 195. Devono impedire che si facciano immondizie od indecenze vicino al posto.

Art. 196. Occorrendo loro alcun bisogno urgente, devono farne avvertito il rispettivo loro Caporale, acciò provveda tosto al momentaneo loro cambio.

Art. 197. Non devono lasciarsi rilevare da altri che dal Caporale della propria guardia.

Art. 198. Devono mettersi colle armi in riposo, e battere colla mano destra il mancante del calcio per li Sott' Ufficiali, e portar l'armi in ispalla per gli Ufficiali subalterni dal Sottotenente sino al Capitano inclusivamente, e presentarla per quelli Superiori, cominciando dal grado di Maggiore, qualunque sia l' arma ed il corpo a cui essi appartengono, purchè rivestiti della loro divisa ed armati.

Art. 199. Le sentinelle rendono gli stessi onori che agli Ufficiali subalterni, a tutti li Cavalieri decorati di qualsiasi ordine, ancorchè in abito borghese, purchè fregiati della Croce.

Art. 200. Sono dispensate dal rendere gli onori le sentinelle collocate sui pubblici passeggi, nelle ore di numeroso concorso, onde non essere distolte dagli altri loro doveri pel continuo portare, o presentare le armi.

Art. 201. Sempre quando il SS. Sacramento passa in vista delle sentinelle, esse devono presentare le armi,

se passa a poca distanza devono porre le armi al braccio, e quindi al piede, e mettere il ginocchio a terra.

Art. 202. Trovandosi di sentinella al Teatro, od a luoghi di pubblici divertimenti, od in qualsiasi altro luogo, devono porsi in posizione al passare dell' Ill. sig. Intendente, Sindaco e Comandante del battaglione, tuttochè questi non sieno in divisa, senza però renderli gli onori delle armi.

Art. 203. Non è permesso alle sentinelle di stare nel casotto se non in tempo di pioggia, di neve, di grandine, ed eccessivo vento, e di cocente sole, ed in questi casi devono tenersi in modo da poter osservare ogni cosa, e vegliare al proprio dovere.

Art. 204. Qualunque cosa venga dal Caporale della guardia data in consegna alla sentinella nell' atto che viene postata, dev' essere dalla medesima riconsegnata a quella da cui viene rilevata.

Art. 205. Le sentinelle alle prigioni devono aver cura di tosto avvertire il Caporale, qualora sentono alcun rumore segnatamente verso l' esterno delle prigioni alle finestre ed alle porte di esse, ed impedire che li passanti per la strada si fermino a parlare coi detenuti.

Art. 206. Durante la notte, le sentinelle rendono gli onori solamente al SS. Sacramento.

Art. 207. Allorchè un Ufficiale d'ispezione, qualunque ne sia il grado, si presenterà davanti un corpo di guardia durante il giorno per farne la visita, la sentinella dovrà gridare *all' armi.*

Art. 208. Scorgendosi di notte tempo dalle sentinelle de' posti di guardia ronde, o pattuglie, grideranno

chi va là, ed avuta la risposta di pattuglia, o di ronda, grideranno *alt*, *chi va là; fuori la guardia, pattuglia, o ronda*, ripetendo la denominazione colla quale si sarà annunziata.

Art. 209. La sentinella lontana dal corpo di guardia dovrà parimenti fermar le ronde o pattuglie che si presentassero e riconoscerle, perciò griderà *chi va là*, ed avuta la risposta di pattuglia o di ronda, griderà *alt là*, *avanti all' ordine*. Crocierà la baionetta ed inchinerà leggermente il fucile, per riconoscere la parola che essa sentinella non dovrà mai dare.

Art. 210. Se la parola è identica con quella ricevuta dal Caporale di guardia, la sentinella presenterà l'arma, renderà conto di quanto avrà osservato durante la fazione, ove nulla occorre dirà *nulla di nuovo* e lascierà passare la ronda o la pattuglia; conservando la sua posizione di *presentat arm*, sino a che siasi allontanata oltre venti passi.

Art. 211. Se la parola che la sentinella riceve dalla ronda, o pattuglia, differisce da quella datale dal Caporale di guardia, essa farà passare senza più al largo: dove poi potesse far sentire il suo grido dal corpo di guardia tanto direttamente quanto per mezzo delle sentinelle intermedie, in questo caso dovrà gridare *all' armi*.

§ 6.

Ronde.

Art. 212. Il numero delle ronde, non che le ore in cui devono aver luogo, è determinato dal Comandante

Superiore della Milizia a seconda delle esigenze del servizio.

Art. 213. La ronda superiore si fa dalli Ufficiali Superiori a tal uopo destinati, le altre ronde si fanno da Ufficiali subalterni o da Sott'ufficiali de' varii posti di guardia.

Art. 214. Tanto la ronda superiore, che le ronde d'Ufficiali subalterni o Sott'ufficiali, saranno preceduti da un tamburino portante lanterna.

Art. 215. Le ronde della Milizia visitano i posti occupati dalla stessa Milizia e quelli altri che saranno indicati dal Comandante Superiore, previi gli opportuni concerti coll'Autorità competente.

Art. 216. La prima ronda dovrà effettuarsi tra le ore nove e le undici di notte da un Ufficiale superiore. L'ultima ronda si farà all'alba dall'Ufficiale Comandante della guardia principale.

Art. 217. Gli Ufficiali di ronda si assicureranno che le sentinelle sieno all'erta ed attente al loro servizio, se non ne manca alcuna nei siti prescritti, ed avvertiranno i Comandanti de' posti, le cui sentinelle abbian essi sorpreso negligenti o mancanti.

Art. 218. Se saravvi persona arrestata in qualche corpo di guardia, gli Ufficiali di ronda dovranno verificare se le formalità volute siano state puntualmente eseguite.

Art. 219. Venendo in qualunque modo informati di qualche straordinaria contingenza, ne avvertiranno tosto li posti più vicini, od in caso d'urgenza, si recheranno di loro persona, o spediranno a darne avviso al Comando Superiore della Milizia, o all'Autorità primaria politica.

Art. 220. Non si darà mai dalle ronde o dalle pattuglie l' *alto là*, che allorquando vi sarà assoluta necessità di farlo attesa la poca distanza tra la ronda e la pattuglia che dovrà essere riconosciuta, in ogni altra circostanza si aspetterà la risposta al *chi va là*, prima di gridare *alto là avanzate all' ordine.*

Art. 221. Quando le sentinelle isolate ossia oltre quelle poste ai corpi di guardia, vedranno avvicinarsi qualche ronda o piccola ronda, grideranno *alto-là*, *chi va là;* devesi rispondere *ronda superiore* o *sott' ufficiale* oppure *piccola ronda* secondo il caso.

Art. 222. Le dette sentinelle, appena fermatasi la ronda o piccola ronda, s' avanzeranno alcuni passi coll' arma alla posizione di *crociat-et*, ed accertatisi che la ronda o piccola ronda è quale si è annunciata, la lascieranno proseguire dicendo *ronda passi.*

Art. 223. Se riconoscerassi non essere veritiero l'annunzio dato in risposta al *chi va là*, le sentinelle isolate intimeranno alla truppa il retrocedere.

Art. 224. Se a ciò non si obbedisce, le sentinelle respingeranno la forza colla forza, e grideranno *all'armi* per aver aiuto dalle sentinelle o dai corpi di guardia prossimi ad esse.

Art. 225. Le sentinelle collocate ai corpi di guardia vedendo avvicinarsi loro alcuna ronda o piccola ronda, eseguite le formalità sopradette, grideranno *Caporale fuori la guardia — Ronda superiore, Ronda ufficiale subalterno*, *sott' ufficiale*, *o piccola ronda.*

Art. 226. A tale avviso il Caporale di servizio esce tosto armato, ed accompagnato da due militi pure armati, ed avvicinandosi ad otto passi dalla ronda, o

piccola ronda comanda a' suoi due militi, *alt*, *pronti* quindi grida *chi va là* ed alla risposta *ronda* o *piccola ronda* si mantiene in detta posizione sino a che il Comandante del posto abbia ordinata la guardia in battaglia e gridato *ronda avanzi all' ordine.* Allora il Caporale suindicato comanda *spall'arm, dietro front* e segue la ronda sino al posto sempre però alla distanza di otto passi.

Art. 227. La ronda giunta a due passi dalla guardia si ferma, ed il capo posto se le avvicina, ne riceve la parola d'ordine, dà il contrassegno ed agisce nel modo seguente stabilito per il Caporale capo posto.

Art. 228. Nel caso che il Caporale fosse egli stesso il comandante del posto alla risposta *ronda* o *piccola ronda* deve soggiungere *ronda avanzi all' ordine*, e mettendosi alla posizione di *crociat-et* riceve la parola a cui, se giusta, risponderà il contrassegno.

Art. 229. Se la parola non fosse giusta, il Caporale arresterà la ronda, e la terrà custodita nel posto di guardia a disposizionedel Comandante superiore della Milizia.

Art. 230. I posti di guardia, riconosciute le ronde, stanno sotto le armi finchè quelle siansene allontanate oltre a 20 passi, se le ronde saranno fatte da Ufficiali, li posti di guardia staranno colle armi in ispalla, se dai Sotto Ufficiali staranno colle armi in riposo.

§ 7.

Pattuglie

Art. 231. Le pattuglie sono ordinarie, o straordinarie: queste ultime potranno essere comandate da un

Ufficiale. Si fanno partire direttamente dal Battaglione o dalle compagnie diverse della Milizia, cui ne sarà dato il relativo ordine dal Comandante superiore della medesima. Per le pattuglie fuori Città sarà preferibilmente comandata la 6ª compagnia.

Art. 232. Possono aver luogo sì di giorno che di notte. La loro forza, le ore in cui devono aver luogo, i siti che devono percorrere come nell' interno della Città così nelle adiacenze di essa, sono determinate dal comando suddetto, a cui devono li comandanti di siffatte straordinarie pattuglie fare direttamente il loro rapporto tosto che abbiano terminato tale servizio.

Art. 233. Le pattuglie ordinarie sono spiccate dal corpo di guardia. Possono aver luogo sì di giorno che di notte, sono comandate da Sergenti o da Caporali di guardia secondo il numero maggiore, o minore de' militi di cui si compongono.

Art. 234. La forza loro, i siti da percorrere, le ore d' uscita e d'entrata, i posti da cui debbono essere fornite, sono determinati dalle consegne del corpo di guardia, o da particolare istruzione od ordini emanati dal Comandante Superiore della Milizia.

Art. 235. Lo uscire delle pattuglie dal corpo di guardia nelle ore stabilite, il rammentare ai capi di esse pattuglie i doveri che loro incombono è lasciato alla responsabilità de' Comandanti de' corpi stessi di guardia.

Art. 236. È dovere delle pattuglie sì ordinarie che straordinarie sì di giorno che di notte, nell' interno, e nelle adiacenze della Città di vegliare attentamente pel mantenimento del buon ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 237. Non è permesso alle pattuglie deviare dalla direzione loro prescritta nelle consegne, nelle istruzioni esistenti nel corpo di guardia, e loro indicate da' capi posti, salvo sieno altrimenti necessitate da circostanze urgenti ed eccezionali, del che dovranno rendere ragione al Comandante di guardia nel loro ritorno al posto.

Art. 238. I Comandanti delle pattuglie arresteranno, o non avendo forza sufficiente avviseranno l'autorità politica per far arrestare le persone che intorbidassero la tranquillità pubblica, attentassero alla sicurezza dei cittadini ed alle proprietà, o commettessero delitti o disordini cui importa di impedire o reprimere, o che fossero sospetti di trafugar cosa di proprietà altrui, le condurranno al corpo di guardia, ed il Comandante di esso corpo di guardia darà annunzio all'Uffizio dell' Autorità politica di ritenere gli arrestati a disposizione di lei.

Art. 239. Ogni qualvolta le pattuglie arresteranno persone sorprese in flagrante delitto, o proseguite dalla pubblica voce per crimini od atti di violenza, i Comandanti di esse faranno raccogliere e deporre le armi ed altri oggetti che possano servire a specificare il delitto, od a farne riconoscere gli autori; questi oggetti saranno da essi consegnati unitamente all' arrestato, al corpo di guardia dandone la risponsabilità al Comandante di esso, il quale li farà rimettere all' Autorità politica, contro apposita ricevuta che verrà unita al rapporto concernente il servizio di guardia.

Art. 240. I Comandanti del corpo di guardia non possono sotto alcun pretesto rilasciare gli arrestati dalle loro pattuglie, nè quelli stati altrimenti loro consegnati,

ma debbono porli sempre a disposizione delle competenti Autorità, cui solo spetta il deliberare a loro riguardo.

Art. 241. Nel caso in cui fosse urgente di constatare sul campo il crimine od il delitto, o di sentire le persone presenti, il capo del posto o della pattuglia farà condurre o condurrà direttamente le persone davanti all' Autorità sovra indicata.

Art. 242. I Comandanti delle pattuglie devono condurre la loro truppa in buon ordine, senza rumore, e senza permettere ad alcun milite di allontanarsi, impedendo loro di commettere disordini od inquietare persone innocue.

Art. 243. Le pattuglie debbono stanziare di tempo in tempo sull' incrocicchiamento delle vie, sulle piazze che si trovano sul loro cammino, per ascoltare se alcun che conturbi la pubblica quiete, onde potersi rapidamente recare sui luoghi da cui venissero rumori o grida, per ivi ristabilir l' ordine ed arrestare i perturbatori.

Art. 244. Se le pattuglie scoprono un' incendio, devono immediatamente eseguire le disposizioni contenute nelli articoli del presente Regolàmento.

Art. 245. Ogni falsa pattuglia o falso distaccamento che chiamati all' ordine non daranno la parola, o che avendo richiesta la parola non risponderanno il contrassegno, saranno arrestati, disarmati e condotti sotto sicura e buona scorta al corpo di guardia principale, ed ivi consegnati a disposizione del Comandante della Milizia.

Art. 246. I Comandanti dei posti e delle pattuglie devono impedire che le persone arrestate sieno maltrattate, fuorchè usassero violenza o tentassero di evadersi, e nei limiti della necessità.

Art. 247. Le pattuglie, incontrandosi durante la notte, devono riconoscersi a vicenda.

Art. 248. Il Comandante di quella che prima scorge l' altra, deve tosto gridare *chi va là*, il Comandante dell' altra deve tosto rispondere pattuglia, e indicare il posto dond' è partito.

Art. 249. Ciò eseguito, il Comandante delle due pattuglie fermate le loro rispettive truppe, si avanzano a due passi di distanza l' un dall' altro, e ragguagliati sul rispettivo grado, quello inferiore si avanza in maggiore prossimità per dare in secreto la parola, e ricevere il contrassegno.

Art. 250. Se saranno a grado uguale, la parola sarà data dal Comandante la pattuglia che avrà ricevuto il *chi va là*, il Comandante dell' altra risponderà col contrassegno.

Art. 251. Le pattuglie riscontrando ronde, od imbattendosi in sentinelle, si uniformeranno al prescritto dagli articoli 207, 208, 219, 220.

Art. 252. Incontrandosi due corpi di truppa, ognuno prende la sua destra, ed i Comandanti di essi, se di giorno, fanno portare le armi in ispalla.

Art. 253. Il primo a rendere gli onori è l' inferiore in grado; se di notte, si dovranno fermare e riconoscere a vicenda, giusta quanto sta indicato agli articoli per le pattuglie.

DALL' UFFICIO DI MAGGIORITA'

Voghera 19 dicembre 1855.

Il Maggiore Comandante del Battaglione

PISANI.

DECRETO

Visto ed esaminato il premesso Regolamento pel servizio ordinario, per le riviste, e per gli esercizi di questa Milizia Nazionale, statoci presentato dal Sig. Cav. Avv. D. Carlo Pisani-Dossi Maggiore Comandante del Battaglione della Milizia suddetta;

Visto l'articolo 63 della Legge 4 marzo 1848;

Mandiamo rassegnarsi il detto Regolamento al Sig. Intendente Prov.le proponendogliene l'approvazione.

Voghera, il 19 dicembre 1855.

Il Sindaco
BELTRAMI

PROGETTO DI REGOLAMENTO

DELLA MILIZIA NAZIONALE DI VOGHERA

Visto il presente Regolamento col disposto dell'art. 63 della Legge 4 marzo 1848.

Questo si approva mandandone curare l'esatta osservanza.

Voghera 21 dicembre 1855.

L'Intendente
A. DI COSSILLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Filippo Lucotti banditore della Città ha riferito e riferisce a me infrascritto Segretario d'aver egli nei giorni dal 30 p. p. dicembre a tutto il 14 corrente gennaio, pubblicato, affisso ed affisso lasciato all'Albo Pretorio l'avanti esteso Regolamento della Milizia Nazionale, ed aver ciò eseguito alla presenza di diverse persone accorse ad ogni pubblicazione e specialmente delli Gonella Giuseppe e Tommaso Armandola testi assunti ed idonei, in cui fede.

Voghera li 14 gennaio 1856.

A. Carlotti Segr.io Mun.le

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 104212383